

Avamprogetto

Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968¹ sulla procedura amministrativa

Art. 20 cpv. 2^{bis} - 4

^{2bis} Le seguenti notificazioni sono repute consegnate nel momento sottoindicato:

- a. una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
- b. una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

⁴ Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

2. Legge federale del 17 giugno 2005² sul Tribunale federale

Art. 44 cpv. 2

² Le seguenti notificazioni sono repute consegnate nel momento sottoindicato:

- a. una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
- b. una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.

Art. 45 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 45a Diritto cantonale determinante

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

RS

¹ RS 172.021

² RS 173.110

3. Legge federale del 21 giugno 1963³ sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato

Titolo

Legge federale sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi (LFTC)

Ingresso

visti gli articoli 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188 capoverso 2 della Costituzione federale⁴,

Art. 1a

¹ Una notificazione di un'autorità o di un privato recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

² Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

³ Sono fatte salve le disposizioni di legge o gli accordi contrattuali che disciplinano la ricezione di notificazioni.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵

Art. 211 Termini: computo

¹ Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

² Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il giorno feriale seguente.

³ Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.

⁴ Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 211a Termini: rispetto e proroga

¹ Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

² I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

Art. 211b Termini: restituzione

¹ La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

² Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.

5. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁶

Art. 46 Computo

¹ Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

³ RS 173.110.3

⁴ RS 101

⁵ RS 321.0

⁶ RS 322.1

² Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

⁴ Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 46a Osservanza e proroga

¹ Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro.

² Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

³ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

6. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'imposta federale diretta

Inserire dopo il titolo del capitolo 4

Art. 118a Notificazione

¹ Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

² Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105-107.

Art. 119 Rubrica

Proroga

7. Legge federale del 6 ottobre 2000⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 38 Rubrica e cpv. 3-5

Computo dei termini

³ Le seguenti comunicazioni sono considerate consegnate nel momento sottoindicato:

- a. una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito;
- b. una comunicazione consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.

⁴ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

⁵ Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Art. 38a Sospensione dei termini

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:

⁷ RS 642.11

⁸ RS 830.1

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

